



**TRIBUNALE DI RAVENNA**

**UFFICIO FALLIMENTI**

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. B. Gilotta	Presidente
Dott. G. Lacentra	Giudice
Dott. A. Farolfi	Giudice rel.

ha emesso il seguente

***DECRETO***

Vista la domanda di concordato preventivo con riserva dep. il 26 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dall'11/09/2012, da parte di

GRUPPO TROMBINI s.p.a., con sede legale in Ravenna, fraz. Piangipane, Via Maccalone n. 54, c.f. 00056270382;

Vista la memoria integrativa e l'unita documentazione depositata il successivo 6 marzo 2013, a seguito di decreto interlocutorio di questo Tribunale;

Verificata in via preliminare l'effettiva competenza dell'adito ufficio giudiziario ex art. 161 l.f., alla luce della documentazione prodotta, che permette di far ritenere il recente trasferimento di sede legale elemento atto al ricongiungimento della sede formale rispetto a quella effettiva ravennate, da ritenersi quale centro gestorio e decisionale della predetta società e con prevalenza rispetto al dato legale, valevole solo fino a fini presuntivi (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. VI, 28 agosto 2012, n. 14676 e, con particolare riguardo alla fattispecie in esame Trib. Roma, 14 novembre 2012: *“La competenza del tribunale per la domanda di concordato di società appartenenti allo stesso gruppo deve ritenersi esistente anche nel caso in cui alcune*

*delle società abbiano la sede legale nel circondario di altro tribunale qualora risulti che la loro sede effettiva si trovi in realtà nel circondario del tribunale al quale è presentata la domanda”.*

Ciò posto, vista la documentazione allegata e considerato che pur essendo indicati elementi atti a far ritenere che il piano riguarderà anche la prosecuzione dell’attività, mentre non sono state minimamente descritte, in modo sufficientemente preciso, le risorse sulle quali fondare il piano concordatario, né lo stesso è indicato neppure nelle possibili ed approssimative possibilità di soddisfacimento dei creditori;

ritenuto che in tali circostanze la giurisprudenza di merito che si va formando sull’applicazione del nuovo istituto appare in modo unanime orientata a concedere il termine minimo di dilazione per il deposito del piano e della restante completa documentazione di cui all’art. 161 l.f. (cfr. Trib. Mantova 27 settembre 2012);

rilevato che nello stesso senso sono state emanate le linee guida cui si atterrà il Trib., Milano nella valutazione del c.d. concordato “in bianco” (cfr. Verbale sezione 20 settembre 2012, in Italia Oggi, Diritto e Fisco del 27/09/2012);

considerato che, in ogni caso, ricorrono le condizioni previste dall’art. 161 u.co l.f.; ritenuto, infine, che il termine decorra dal deposito (e coeva comunicazione) del presente provvedimento sia per ragioni di carattere letterale (il ricorrente chiede ex art. 161 co. 6 l.f. la concessione di un “termine” discrezionalmente concesso entro minimi e massimi, non un semplice “nulla osta” ed al provvedimento segue un’attività complessa e dispendiosa di verifica dell’attivo e passivo e predisposizione di operazioni anche di carattere societario il cui effettivo svolgimento non può essere ragionevolmente compreso da eventuali ritardi nell’emissione del provvedimento da parte del Tribunale o nell’esigenza, come nel presente caso, di semplice attività di acquisizione di sommarie informazioni); sia per ragioni di carattere sistematico (l’antecedente più prossimo del presente istituto è infatti rappresentato dalla concessione del divieto ex art. 182 bis co. 7 l.f. entro un termine concesso dal Tribunale di non più di 60 giorni che inizia a decorrere, evidentemente, dall’udienza e prima ancora dalla presa in carico dell’istanza da parte del Giudice delegato);

la pubblicazione del ricorso iniziale a cura della cancelleria, ex art. 161 co. 5 l.f., ha quindi un valore “prenotativo” degli effetti derivanti dalla futura (ma prossima) concessione del

termine per la presentazione del piano concordatario o accordo di ristrutturazione, oltre ad ancorare ad un dato temporale certo ed invariabile la decorrenza del c.d. periodo sospetto in caso di *consecutio* fra procedure concorsuali (cfr. art. 69 bis l.f.);

**p.q.m.**

- assegna alla società istante il termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma del'art. 182 bis lf.
- si comunichi alla ricorrente, con obbligo della stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. e trasmissione, con cadenza mensile, di una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato.

Ravenna, 6 marzo 2013

IL CASO .it  
Il Presidente